

PROT. 3205/23



TRIBUNALE DI COSENZA
(Ufficio di Presidenza)

Decreto n. 30/2023

IL PRESIDENTE

- Visti gli artt. 12 bis e ss. disp. att. c.p.c. secondo cui presso ogni Tribunale è istituito -l'elenco dei mediatori familiari;
- Considerato che ai sensi dell'art.12 ter disp. att. c.p.c., l'elenco di nuova formazione è tenuto dal Presidente del Tribunale ed è formato da un Comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare, designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, che esercita la propria attività nel circondario del Tribunale.
- Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.
- L'elenco è permanente. Ogni quattro anni il comitato provvede alla sua revisione per eliminare coloro per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 12-quater o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio e saranno inseriti quelli che hanno fatto domanda;
- Possono chiedere l'iscrizione nell'elenco coloro che sono iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e sono forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere e sono di condotta morale specchiata;
- Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco devono presentare domanda al Presidente del Tribunale, corredata dai seguenti documenti:
- 1) estratto dell'atto di nascita;
- 2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
- 3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
- 4) attestazione rilasciata dall'associazione professionale ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- 5) i titoli e i documenti che l'aspirante intende allegare per dimostrare la sua formazione e specifica competenza;
- Sulle domande di iscrizione decide il comitato previsto dall'articolo 12-ter. Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo 5.

Per tutto quanto sopra,

DISPONE

La costituzione ai sensi dell'art. 12 bis e ss. disp.att. c.p.c. dell'elenco dei "**mediatori familiari**" le cui iscrizioni saranno deliberate da un Comitato costituito ai sensi dell'art.12 ter disp. att. c.p.c., presieduto dal Presidente del Tribunale e tenuto presso la Segreteria di Presidenza e, nel contempo,

INVITA

I professionisti interessati a presentare domanda di iscrizione nell'Elenco di cui sopra, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art.12 quater e 12 quinquies disp. att. c.p.c., da inviare a mezzo Pec all'indirizzo: presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it

Gli aspiranti potranno utilizzare il modulo predisposto rinvenibile nella Modulistica sul sito del Tribunale di Cosenza www.tribunale.cosenza.giustizia.it allegando - fotocopia del documento di identità e del Codice fiscale (o, in alternativa, della tessera sanitaria) e tutti i documenti in carta semplice.

Manda al direttore della Segreteria di Presidenza, per l'organizzazione del servizio.

Si comunichi ai Presidenti di Sezione e a tutti i Magistrati dell'Ufficio, al Procuratore della Repubblica sede e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza.

Si pubblichi sul sito web del Tribunale di Cosenza, in apposita sezione.

Cosenza, li 29.6.2023

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(dott.ssa Maria Luisa Mingrone)

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

29.6.2023

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Maria Teresa Navisante